



COMUNE DI PARMA

STATUTO

Deliberazione del Consiglio Comunale: n. 211/54 del 14.10.2003.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COMUNE

1. Il Comune di Parma è Ente territoriale autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione dell'ordinamento della Comunità Europea e del presente statuto e nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

ART. 2 - DENOMINAZIONE STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.
3. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo con croce azzurra in campo oro, sormontata da corona ducale e contornata dal motto: "hostis turbetur quia Parmam virgo tuetur".
4. Il Gonfalone del Comune consiste in un drappo con croce azzurra in campo oro recante l'iscrizione: "aurea Parma".
5. Sono vietati la riproduzione e l'uso dello stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici.
6. Il Comune si fregia di medaglia d'oro al valor militare.

ART. 3 - TERRITORIO

1. Il Comune di Parma comprende la parte del territorio comunale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Comune ha sede in Parma città capoluogo.
3. Le modificazione alla circoscrizione territoriale sono apportate nel rispetto delle vigenti norme costituzionali.

ART. 4 – FUNZIONI E SERVIZI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la legislazione dello Stato e della Regione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e rinnovamento l'identità storica e sociale della comunità parmense; considera le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azioni amministrativa. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 2) Il Comune, nel rispetto del valore del principio di sussidiarietà si impegna a valorizzare l'iniziativa delle formazioni sociali e dei privati rivolte a rispondere alle esigenze della comunità purché le stesse rientrino nelle funzioni e negli obiettivi del Comune a cui spetta la determinazione dei criteri di verifica e di controllo.
- 3) L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica ed è volta a garantire la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:
 - a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona ed in particolare riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;
 - b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;
 - c) assicura, in ogni momento della vita sociale, uguaglianza di opportunità tra donne e uomini, anche mediante l'adozione di azioni positive e l'istituzione di appositi organismi;
 - d) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;
 - e) collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con le associazioni sportive per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;
 - f) tutela e sviluppa le risorse ambientali e naturali del territorio per una migliore qualità della vita, concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio;
 - g) promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, in piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
 - h) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;

- i) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;
 - l) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città, con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni;
 - m) predispone e gestisce in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;
 - n) consolida il principio della collaborazione con gli Enti locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni italiani;
 - o) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri paesi;
 - p) promuove la cultura della pace e della collaborazione fra i popoli mediante opportune iniziative di educazione, di informazione e di cooperazione;
 - q) valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua qualità;
 - r) riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone diritti e interessi affinché siano risorsa insostituibile della comunità;
 - s) attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale.
4. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e nel coordinamento della finanza pubblica.

ART. 5 - FUNZIONI O SERVIZI STATALI O REGIONALI

1. Il Comune gestisce i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15.3.97 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

ART. 6 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove debbono essere pubblicati le deliberazioni, le determine e tutti gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, le ordinanze, i manifesti e gli atti che per legge o regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Generale del Comune, in base alle conformi attestazioni del Messo che cura l'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 7 – PARI OPPORTUNITA'

1. L'Ente ispira la propria attività al principio di parità fra donne e uomini e a tale scopo, di norma, garantisce anche la presenza di entrambi i sessi negli organi del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II – L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I Organi Istituzionali

Art. 8 – ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, Il Sindaco, la Giunta Comunale

CAPO II Consiglio Comunale

Art. 9 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Le norme relative alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, allo scioglimento del Consiglio ed alla rimozione dei consiglieri, sono stabiliti dalla legge.
2. I casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute e la relativa procedura, sono disciplinati dall'art. 17, commi 9 e 10, del presente Statuto.

Art. 10 – DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge ed in particolare:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.

2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate alla sua attività in base di definizione del bilancio preventivo, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente e la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale, al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche e di mandato del Sindaco, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti del programma medesimo.
4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 18.8.2000 n. 267 del documento del Capo dell'Amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo nonché alla verifica periodica delle stesse. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal proposito, il Sindaco, la Giunta Comunale, i dirigenti riferiscono semestralmente al Consiglio. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.
6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del parere di conformità, del Segretario Generale, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Deve essere, inoltre, corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria, circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24.
10. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di cui all'art. 50, comma 8, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Art. 12 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento

degli istituti e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi .

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.
3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla legge n. 689/81, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

ART. 13 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare anche nelle frazioni.
2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale, della U.E. e il gonfalone del Comune. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo o.d.g dovranno essere pubblicizzati con sistemi informatici

ART. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque in diversa seduta, risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni saranno svolte dai due Vice Presidenti, secondo le modalità stabile dal Regolamento.
5. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, salvo che appartenga ad un gruppo composto da un unico consigliere eletto.
6. Il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, anche verso l'esterno, tutela la dignità e i diritti, sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del **regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**, mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo, unitamente al Sindaco. Esso esprime parere obbligatorio e vincolante sui provvedimenti di assegnazione e mobilità del personale addetto al Consiglio.
Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze; cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni Consiliari, potendo partecipare alle sedute delle medesime; convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo e presiede l'ufficio di Presidenza; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento nonché dalle norme vigenti.
3. Il Presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle commissioni, all'uopo convocati. Promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.
4. Il Presidente, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.

ART. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio e dai due Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio che ne consulta i componenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente, è tenuto a convocare il Consiglio, sentiti il Sindaco e, fatti salvi i casi d'urgenza, i Capigruppo consiliari, con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dei singoli Consiglieri per le sessioni ordinarie almeno dieci giorni prima della seduta, per le sedute straordinarie almeno cinque giorni prima
3. Nei casi urgenti, anche su richiesta del Sindaco, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. Il Consiglio comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune oppure del Sindaco nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste. Su richiesta del Sindaco, il termine di cui sopra viene ridotto a 5 giorni.

Art. 18 – ADUNANZE CONSILIARI

1. Le adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà dei Consiglieri assegnati, arrotondata all'unità superiore.
2. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, che si consegue, in caso di numero dispari, con l'arrotondamento all'unità superiore, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non richiedano sistemi di votazione e maggioranze diverse. Qualora le deliberazioni concernano il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la contrazione di mutui, che non siano già previsti nel piano degli investimenti, si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. I voti di astensione (in caso di votazione palese) le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili (in caso di votazione segreta) si computano ai fini del quorum strutturale, non si computano ai fini del quorum funzionale.
4. Le delibere, comunque, per intendersi approvate, devono essere assunte col voto favorevole di non meno di dieci Consiglieri.
5. Ciascun Consigliere può chiedere che sia fatta esplicita menzione nel verbale della sua espressione di voto. In ogni caso dal verbale e dalla deliberazione dovranno risultare i nominativi degli astenuti e dei contrari. Ciascun Consigliere può chiedere, inoltre, che in caso di dubbi sulla legittimità dell'atto, un estratto del verbale con la propria motivata dichiarazione di voto sia allegata alla copia della delibera inviata agli organi di controllo.
6. Le sedute del **Consiglio Comunale** sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal **regolamento**.
7. I Consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese. Le deliberazioni che comportano la necessità di formulazione di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, sono assunte con voto segreto in seduta segreta. Si procede con voto segreto in seduta pubblica, quando si tratti di delibere concernenti persone e ne faccia richiesta almeno un quinto di Consiglieri assegnati.
8. Quando si tratti di nomine di rappresentanti del **Consiglio Comunale** e la normativa specifica riservi un posto alle minoranze, la votazione avviene con voto limitato

secondo quanto previsto dal **regolamento**.

9. I Consiglieri che non partecipano senza giustificazioni ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.
10. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il Consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.
11. Gli Assessori partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
12. Il processo verbale delle sedute del Consiglio è redatto a cura del Segretario Generale del Comune ed approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella di riferimento e, comunque, non oltre tre mesi da questa. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
13. Alle sedute del Consiglio Comunale, in seconda convocazione, si applicano le norme del presente articolo.

ART. 19- CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni alla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. Il **regolamento per il funzionamento del Consiglio** può disciplinare la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge.

8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.
9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il **regolamento per il funzionamento del Consiglio** disciplina la composizione e il funzionamento del giurì d'onore.

ART. 20 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, nonché di accedere agli atti e ai documenti utili all'espletamento del mandato e di avere per tramite del Comune le documentazioni relative alle società e/o aziende partecipate. A tale scopo hanno altresì diritto di accedere a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico. Inoltre i suddetti Consiglieri sono tenuti all'osservanza delle norme sulla riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare informazioni, notizie ed atti che abbiano tale caratteristica per legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal **regolamento per il funzionamento del Consiglio**.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal **regolamento per il funzionamento del Consiglio**.
3. Il diritto d'iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta dal Consigliere.

ART. 21 - GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge nel suo seno un capigruppo. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. I capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo.
3. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal **regolamento per il funzionamento del Consiglio**.
4. Ai gruppo consiliari sono forniti i locali presso il Municipio, strutture ed attrezzature di

supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

5. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti derivanti dall'esercizio del mandato.

ART. 22 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo, è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da Consiglieri da questi delegati, e ai suoi lavori deve partecipare il Sindaco o suo delegato. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal **regolamento per il funzionamento del Consiglio**.

ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti.
3. Il **regolamento** disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.
4. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori gli organi di governo dell'Ente, amministratori e dirigenti delle aziende speciali, istituzioni e società per azioni a capitale pubblico locale, organi di partecipazione, dirigenti comunali, rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche e organismi professionali e di categoria.
5. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Presidenti di Circoscrizione, o i Consiglieri di Circoscrizione loro delegati possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Una specifica commissione "affari istituzionali" ha competenza sull'attività statutaria sui regolamenti attuativi dello statuto e sulle altre materie indicate nello statuto medesimo e può formulare proposte o osservazioni su medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. Alla stessa commissione sono affidati i compiti di elaborare proposte e formulare valutazioni in ordine ai problemi inerenti la trasparenza delle procedure e dei meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla definizione di regolamento o normative e procedure in ordine a tutta l'attività comunale.
7. Una specifica commissione "pari opportunità" ha competenza su tutti gli atti e i provvedimenti che possono avere attinenza con la parità tra donne e uomini, al fine di garantire uguali diritti e doveri e riconoscere uguale contributo alla vita economica e sociale del territorio. A tale scopo può anche formulare proposte e osservazioni sui medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.

8. E' costituita la commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
9. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti che attengono agli enti di cui al comma precedente ed esprime pareri su tutti gli atti consiliari.
10. La Commissione presenta annualmente al consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal **regolamento**.

ART. 24 - ATTIVITA' DI SINDACATO ISPETTIVO CONTROLLO GARANZIA

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
2. Gli atti sopra citati devono essere presentati per iscritto alla segreteria del Sindaco la quale segnerà ricevuta e ne trasmetterà copia al Presidente del Consiglio. L'interrogante dovrà specificare se il quesito richiede risposta scritta oppure orale. L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal **regolamento consiliare**.
3. Il Consiglio comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'Amministrazione alle quali gli amministratori, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori e i dirigenti di aziende e istituzioni dipendenti del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal regolamento consiliare. Il Presidente di queste Commissioni è eletto dai Consiglieri che compongono i gruppi di opposizione.

ART. 25 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti:
 - a) eleggono al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) esaminano ed approfondiscono le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco;
 - c) esprimono pareri preliminari di natura non vincolante in ordine alle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la loro consultazione da parte del Consiglio comunale, della Giunta o del Sindaco;
 - d) svolgono studi ed elaborano proposte su incarico del Consiglio.

Le funzioni di cui ai punti b) c) e d) possono essere altresì svolte dalle commissioni su

iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, di ciascun membro della Commissione o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, su ogni questione di competenza del Consiglio comunale.

2. Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. L'esercizio delle attribuzioni e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinati nel **regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**.

CAPO III

Giunta Comunale e Sindaco

ART. 26 - LA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 27 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

ART. 28 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La legge disciplina lo status dei componenti dell'organo di governo locale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell'accettazione della nomina, gli Assessori devono produrre al Sindaco le attestazioni individuali circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.
3. La Giunta, resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 29 - DIMISSIONE E REVOCA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) rimozione;
 - c) decadenza;
 - d) revoca.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, vanno presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'articolo 142, del T.U.18.8.2000, n.267.
4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
5. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 30 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta comunale sono stabilite

dal Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

Ar

A ART. 31 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del governo locale, ad essa competono atti di indirizzo e di Amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.
2. La Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.
Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.
3. La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di Governo:
 - a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa d'atto del Consiglio comunale;
 - b) adotta programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
 - c) elabora e propone regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1;
 - d) adottando gli strumenti prescritti dalle norme del T.U. 18.8.2000, n. 267, può assegnare le attività di gestione al Segretario Generale e ai dirigenti, in particolare individuando i responsabili, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di massima da osservare ed i tempi entro i quali devono essere conseguiti i risultati;
 - e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del Sindaco, del Segretario Generale e dei dirigenti, definisce gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
 - f) elabora e propone al Consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di sua competenza;
 - g) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica;
 - h) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;

- i) emana indirizzi previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;
- l) sulla base degli atti di indirizzo conferiti prima dell'avvio delle trattative alla delegazione trattante, autorizza la stipula degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata;
- m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione del bilancio preventivo nonché, semestralmente sull'attività svolta, sul conseguimento degli obiettivi e sulla situazione generale del Comune;
- n) delibera le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n. 267;
- o) adotta indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni di qualunque natura e finalità, e per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati;
- p) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.

Rientrano, comunque, nelle funzioni di governo della Giunta, oltre agli atti previsti espressamente dalla legge, le seguenti attività che, per la comunità di Parma, sostanziano atti di alta amministrazione:

1. Valutazione e determinazioni in ordine a concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni, ove consentiti;
2. Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari;
3. Tutti i provvedimenti concernenti il personale che i contratti di lavoro esplicitamente affidano alle determinazioni dell'Amministrazione e non dei dirigenti; con particolare riferimento alle linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati;
4. Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile;
5. Approvazione criteri di massima per il nucleo di valutazione;
6. Valutazione e determinazioni in ordine alla esternalizzazione di attività comunali e servizi;
7. Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi;
8. Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione;
9. Approvazione piani, programmi e progetti esecutivi che non siano stati già previsti in piani, programmi e progetti di massima e definitivi;

10. Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti di fiducia;

Le modalità di esercizio del potere d'indirizzo, degli atti di alta amministrazione e del potere di controllo politico-amministrativo della Giunta, sono definiti con apposito atto deliberativo della stessa.

Art. 32 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente posto a carico dell'Amministrazione Comunale, è Ufficiale di Governo e rappresenta, a tutti gli effetti, il Comune.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli Enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati

ART. 33 - ATTRIBUZIONI QUALE RESPONSABILE DEL GOVERNO DELL'ENTE

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:
 - a) la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale;
 - c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - d) la potestà di attribuzione di potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, al Direttore Generale o al Segretario Generale, nei casi di inerzia o ritardi dei dirigenti competenti;
 - e) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;
 - f) il potere di sospendere, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli dirigenti, allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;
 - g) il potere d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;
 - h) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
 - i) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Generale e ai dirigenti dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza fermo restando il suo potere di avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;

- l) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
- m) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di Amministrazione o specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- n) il potere di attribuire e revocare gli incarichi al personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge e dalla normativa contrattuale;
- o) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- p) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- q) il potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
- r) il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;
- s) il potere di adottare ordinanze ordinarie e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- t) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;
- u) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- v) il parere sulla sospensione dalle funzioni e l'adozione di tutte le sanzioni disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.

ART. 34 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale organo di vigilanza:
 - a) l'acquisizione diretta, presso tutti gli uffici e servizi, di informazione ed atti anche riservati o segreti;
 - b) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni controllate dell'Ente;
 - e) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività

secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 35 – ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
 - a) chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - b) disporre la convocazione della Giunta Comunale;
 - c) ricevere interrogazioni ed interpellanze;
 - d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
 - e) ricevere le dimissioni degli assessori;
 - f) attribuire ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di settori o servizi.

ART. 36 – ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni come ufficiale di governo:
 - a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari;
 - b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
 - c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale e di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai dirigenti e ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione;
 - f) nei casi di straordinaria necessità previsti dal comma 3, dell'art. 54 del T.U. 18.8.2000, n. 267, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

ART. 37- CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. Il Sindaco cessa dalla carica per:
 - a) dimissioni
 - b) decadenza
 - c) rimozione
 - d) mozione di sfiducia
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio, ai sensi dell'art. 52, del T.U. 18.8.2000, n. 267;
3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio

Comunale ed al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto;

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.
5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

ART. 38 - VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

ART. 39 - SPESE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI

1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'albo pretorio del Comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni dall'albo pretorio.
2. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio comunale.
3. Le modalità di redazione dei documenti sono indicate nel **regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**.

CAPO IV

Status degli Amministratori Locali

ART. 40 – DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

1. Ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ha diritto di espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Per Amministratori si intendono, ai soli fini del presente articolo, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali nonché i componenti degli Organi di Decentramento.

TITOLO III – DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

Circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 41 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ORGANISMI DI DECENTRAMENTO

- 1 Il territorio comunale si articola in Circoscrizioni che si identificano nei quartieri storici della Città, i quali costituiscono gli organismi di decentramento che assicurano attività di partecipazione, consultazione e di proposta nella funzione di indirizzo politico e di governo della città.
- 2 Gli organismi di decentramento, nei quali si articola il territorio del Comune di Parma, sono tredici e conservano la propria denominazione storica:

Circoscrizione I : Quartiere Parma Centro
Circoscrizione II : Quartiere Oltretorrente
Circoscrizione III : Quartiere Molinetto
Circoscrizione IV : Quartiere Pablo
Circoscrizione V : Quartiere Golese
Circoscrizione VI : Quartiere S. Pancrazio
Circoscrizione VII : Quartiere S. Leonardo
Circoscrizione VIII: Quartiere C.S. Martino
Circoscrizione IX : Quartiere Lubiana
Circoscrizione X : Quartiere S. Lazzaro
Circoscrizione XI : Quartiere Cittadella
Circoscrizione XII : Quartiere Montanara
Circoscrizione XIII: Quartiere Vigatto

- 3 Il regolamento comunale**, deliberato con la maggioranza dei consiglieri assegnati, definisce il numero dei componenti del Consiglio degli organismi di decentramento, le modalità di elezione con suffragio diretto con sistema proporzionale, le modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi degli organismi di decentramento, nel rispetto del presente statuto.
- 4 I Quartieri possono dotarsi di uno stemma e di un logo, secondo quanto previsto nel **regolamento**.

Art. 42 – PERSONALE E SEDI

Ciascun organismo di decentramento deve essere dotato di una idonea sede e delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Art. 43 – ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

- 1 Sono organi delle Circoscrizioni: il Consiglio di Quartiere ed il Presidente di Quartiere; essi si identificano, ad ogni effetto, con i consigli circoscrizionali e con i presidenti dei consigli circoscrizionali previsti da norme statali o regionali. Gli organi delle Circoscrizioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 2 La prima seduta del Consiglio di Quartiere è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi.

- 3 Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente di Quartiere. L'elezione avviene per appello nominale con voto palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessuno degli eleggibili raggiunge la maggioranza prescritta, il Consiglio di Quartiere procede, non prima di dieci giorni e non oltre venti, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione. Nel caso in cui i due candidati ottengano la parità di voti, viene eletto il Consigliere più anziano di età.
- 4 Il Presidente di Quartiere cessa dalla carica per revoca, dimissioni, decadenza o morte. La revoca deve essere adottata con delibera motivata approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Quartiere, che deve contestualmente nominare il nuovo Presidente.
- 5 Il Presidente di Quartiere:
 - a) rappresenta il Consiglio di Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, secondo gli indirizzi del Consiglio di Quartiere;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo le modalità previste dal **regolamento**;
 - c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal **regolamento**.

Art. 44 - COMPETENZE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

- 1 - Il Consiglio di Quartiere rappresenta all'Amministrazione Comunale le esigenze, le istanze e le proposte, della popolazione del quartiere;
- 2 - Al Consiglio di Quartiere compete:
 - a) l'esercizio dei poteri di iniziativa, di parere e di proposta su questioni ed interventi specifici concernenti l'ambito territoriale del quartiere, in particolare, per quanto concerne i seguenti provvedimenti ad interesse generale: bilancio di previsione, strumenti urbanistici generali, piani e programmi di sviluppo dei servizi;
 - b) la promozione dei rapporti con la cittadinanza, le libere associazioni e le rappresentanze di cittadini operanti nel Quartiere, anche mediante momenti di studio, di verifica, di informazione di indagine sui temi economici, politici, sociali e culturali che interessano la comunità con assemblee di cittadini del quartiere;
 - c) la possibilità di costituire consulte di quartiere, rione e di frazione per favorire la partecipazione dei cittadini;
 - d) provvedere alla designazione di propri rappresentanti in organismi comunali, laddove ne sia prevista la presenza;
 - e) fornire proposte e pareri obbligatori sugli atti e sui provvedimenti che saranno individuati dal **regolamento**.
- 3 - **Il regolamento sul decentramento** definisce le modalità di adozione e di pubblicazione delle deliberazioni adottate dai Consigli di Quartiere.

Art. 45 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE

- 1 La conferenza dei Presidenti di Quartiere ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi e sulle iniziative dei Quartieri, nonché di proposizione, di confronto e di verifica delle attività dei Quartieri con il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco;
- 2 La conferenza è presieduta da un Presidente di Quartiere eletto a voto palese dai Presidenti di Quartiere;
- 3 Il Presidente è tenuto a convocare la conferenza ogni volta che gli venga fatta richiesta da almeno tre Presidenti di Quartiere;
- 4 La conferenza è comunque convocata dal Sindaco o da un suo delegato, in ogni caso prima della stesura del bilancio comunale, al fine di definire le esigenze finanziarie dei Quartieri, in relazione a programmi, progetti ed iniziative che il Quartiere medesimo intende promuovere.

Art. 46 - SCIoglimento DEI Consigli DI Quartiere

- 1 - I Consigli di Quartiere sono sciolti con ordinanza del Sindaco su deliberazione assunta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune:
 - a) Quando nonostante la diffida motivata, espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio Comunale, insista in gravi e persistenti violazioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti;
 - b) Per gravi irregolarità nella gestione dei servizi e delle funzioni;
 - c) Quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
- 2 - Fino alla elezione dei nuovi Consigli, le funzioni dei disciolti Consigli di Quartiere sono esercitate da un Consigliere Comunale individuato dal Sindaco, nell'ordinanza di scioglimento.

Le elezioni dei Consigli di Quartiere cessati anticipatamente si terranno secondo le modalità e nei tempi previsti dal **Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Quartiere**.

CAPO II

Istituti di partecipazione popolare

SEZIONE I – CRITERI DIRETTIVI

ART. 47 – PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità;

2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione, o, comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purché il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopracitati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare.
4. Nel procedimento di formazione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere attivate iniziative di informazione preventiva agli interessati attraverso strumenti e tempi atti a consentirne la effettiva partecipazione, ai sensi della legge n. 241/90.

ART. 48- ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale devono obbligatoriamente iscriversi.
2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

ART.49 - GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. La Giunta comunale provvede ad istituire consulte tematiche con le funzioni seguenti:
 - a) Emissione di pareri richiesti dagli organi dell'Amministrazione;
 - b) Formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, servizi, atti del comune;
 - c) Funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall'Amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta.

Il Regolamento stabilisce le forme ed i modi di utilizzo e pubblicazione dei contributi a diverso titolo formulati dagli organismi succitati; i contributi di cui al punto c) comportano da parte dell'Amministrazione l'obbligo di risposta motivata.

2. Ogni ordine o collegio professionale, ogni associazione o organizzazione iscritta

all'albo ha diritto alla nomina di un rappresentante nelle consulte tematiche relative ai settori di competenza.

3. Il regolamento comunale disciplina la modalità di convocazione delle consulte da parte dell'Amministrazione. Le consulte stesse, una volta istituite, sono tenute a darsi un regolamento interno che preveda le modalità di funzionamento e di autoconvocazione; tale regolamento approvato dalla Giunta comunale.

ART. 50 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Ai fini di cui all'art. 45, l'Amministrazione comunale valorizza la partecipazione attraverso:
 - a) Incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell'Ente e secondo le modalità fissate dal regolamento;
 - b) Accesso agli atti;
 - c) rilascio di copie;
 - d) consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le forme ritenute di volta in volta più idonee.
2. Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti a esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi ed attraverso il regolamento di cui all'art. 47 comma terzo, promuove le forme di partecipazione alla vita pubblica locale prescritte dall'art. 8 comma quinto del T.U. 18.8.2000, n. 267, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994 e decreto lgv. 25.7.1998, n. 286.

SEZIONE II – RIUNIONI ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

ART. 51 - RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione comunale e i Consigli circoscrizionali possono mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale o dai Consigli circoscrizionali, deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale centrale o circoscrizionale.

ART. 52 - INFORMAZIONI E CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio soprattutto se costituite da piani

particolareggiati o se comportano l'adozione di varianti al P.R.G.. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.

2. Il Consiglio comunale, la Giunta e i Consigli Circostrizionali possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale o circostrizionale.

SEZIONE III – INIZIATIVE POPOLARI

ART. 53 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. Istanze, petizioni, proposte possono essere presentate, oltre che dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, anche dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età, da quelli non residenti che nel Comune esercitano una loro attività e dagli stranieri residenti.
2. I cittadini residenti nel Comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio o servizio nel territorio comunale, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per quanto riguarda le materia di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più cittadini e comportano per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta scritta entro trenta giorni dalla loro ricezione.
3. Inoltre, si possono inoltrare petizioni e proposte al Consiglio nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini o dimoranti stabilmente nel Comune per ragione di studio o lavoro. Esse comportano per il Presidente del Consiglio l'obbligo di iscrivere e discutere l'argomento all'ordine del giorno entro sessanta giorni dalla loro ricezione.
4. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere comunicata al primo firmatario e allorquando le stesse siano state rivolte al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata e inviata anche al Difensore Civico.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere le materie escluse dai referendum a norma del presente statuto.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza, fornendo prova delle ragioni della loro prevalente attività svolta nell'ambito territoriale del Comune; esse devono essere presentate all'ufficio indicato dal **regolamento**.

I primi tre firmatari delle petizioni, istanze e delle proposte si rendono garanti, a pena di procedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni.

ART. 54 – REFERENDUM

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.
2. Il referendum consultivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, è indetto su richiesta di almeno 5.000 residenti maggiorenni. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.
3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che hanno raggiunto la maggiore età.
4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali Consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
 - a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
 - b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie;
 - c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
 - d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
6. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 55 – RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di 90 giorni, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione Affari istituzionali di cui al 6° comma, art. 22 dello Statuto, integrata con il Segretario Comunale.

ART. 56 - INDIZIONE REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.
3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
4. Il Sindaco, previo il parere favorevole della Commissioni Affari Istituzionali:
 - a) Sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;

- b) Lo revoca, qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum.

ART. 57 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Nel caso di referendum consultivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del Referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi

ART. 58 – REGOLAMENTO

1. **Il regolamento** determina le norme **per la disciplina del referendum** ed in particolare i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

ART. 59- AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario.

ART. 60 - REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

ART. 61 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del **regolamento**.

ART. 62 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente locale e facilitare la partecipazione alla vita associata:
 - a) Disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti;
 - b) Istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito di:
 - 1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
 - 2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
 - 3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
 - 4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza;
 - c) organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.
2. **Il regolamento** inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

ART. 63 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I rapporti fra l'Amministrazione comunale e i cittadini destinatari di provvedimenti o ad essi interessati sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7.8.90, n. 241.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; **il regolamento** stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
3. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
4. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

5. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il **regolamento** individua per ciascun provvedimento di competenza comunale, il responsabile di ciascun procedimento e la sua durata massima. Disciplina inoltre il diritto dei destinatari e degli interessati:
- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

CAPO III Difensore Civico

ART. 64 - ISTITUZIONE E COMPITI

1. Il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni anche su comunicazione orale. La sua attività può estendersi anche nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai quali si è affidata la gestione dei servizi pubblici comunali.
2. Il Difensore Civico è al servizio esclusivo dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune.

ART. 65 – ELEZIONE

1. I Consiglieri comunali, ciascuna Circostrizione e tutti gli Enti e gli organismi della società civile possono proporre al Consiglio candidati all'ufficio di Difensore Civico, depositandone il curriculum in Segreteria almeno tre giorni prima della seduta consiliare nel cui ordine del giorno è iscritto l'argomento relativo alla nomina.
2. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta e il Difensore Civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e deve essere scelto tra i cittadini che per preparazione, esperienza e moralità, diano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di indipendenza e di obiettività.
4. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consiglio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente del CO.RE.CO. o di sue sezioni, di membro degli organi di gestione delle Unità Locali Socio-Sanitarie, di Amministrazione di Istituzioni e di Aziende, di Consorzi, Enti, Società cui partecipi il Comune, nonché di Enti sottoposti alla vigilanza del Comune, di titolare di funzioni direttive o esecutive in partiti o associazioni. Non può parimenti essere eletto Difensore Civico chi abbia partecipato, senza successo alle ultime elezioni amministrative quale candidato ai Consigli regionale, provinciale e comunali di

tutta la Provincia.

5. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.
6. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

ART. 66 – DECADENZA

1. Il Difensore Civico decade dall'ufficio:
 - a) per sopraggiunta ineleggibilità;
 - b) per sopraggiunta incompatibilità, qualora non faccia cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione;
 - c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

ART. 67 - REVOCA

1. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi di incompatibilità morale o per gravi inadempienze agli obblighi connessi al suo ufficio.
2. La revoca deve essere deliberata con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco, sentiti i capigruppo o su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 68 - FUNZIONI

1. Il Difensore Civico segnala al Consiglio comunale abusi, disfunzioni e ritardi nell'azione dell'Ente. Ai sensi dell'art. 127, comma 2, del T.U. 18.8.2000, n. 267, formula invito alla Giunta od al Consiglio comunale ad eliminare vizi di legittimità che, eventualmente, ritenesse di avere riscontrato in specifiche deliberazioni che un quarto dei Consiglieri comunali ha segnalato alla sua verifica.
2. L'ufficio del Difensore Civico, oltre che per la verifica di legittimità delle deliberazioni, si attiva di propria iniziativa, o su istanza di cittadini, di associazioni, di enti od organismi che abbiano un procedimento in corso e lamentino carenze o ritardi nel comportamento dell'Amministrazione, o che lamentino la lesione di un diritto o di un interesse legittimo in conseguenza di un atto dell'Amministrazione.
3. Il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, le Aziende e le Istituzioni da essa dipendenti, le Circoscrizioni comunali e altri Enti Pubblici, operanti nel territorio comunale, che abbiano prestato il loro consenso, per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. L'Amministrazione comunale può accordarsi con l'Amministrazione provinciale e con altri Enti, per unificare e coordinare l'attività dei relativi Difensori Civici.
4. E' condizione di proponibilità delle istanze al Difensore Civico la preventiva richiesta scritta di notizie sullo stato della pratica relativa al procedimento o la preventiva presentazione di un esposto scritto contro l'atto ritenuto lesivo. L'ufficio del Difensore Civico può essere attivato, comunque, se, decorsi trenta giorni, non sia stata ricevuta risposta dall'ufficio competente, ovvero, quando la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente.

ART. 69- POTERI

1. Il Difensore Civico può chiedere, senza il limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ogni informazione utile sulle questioni trattate.
2. Può convocare il responsabile dell'ufficio competente e chiedere di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni.
3. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore Civico a seguito di esposto o atto analogo presentato dal cittadino interessato anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento.
4. Il responsabile del servizio o dell'ufficio competente che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente e/o contraddittoria, è sollecitato dal Difensore Civico per iscritto e con un termine perentorio fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, ad adempiere o ad eliminare i vizi contenuti nella risposta medesima. Se a tale ulteriore provvedimento non verrà dato seguito, lo stesso costituirà elemento per sottoporre il responsabile del servizio o dell'ufficio alle sanzioni ed alla responsabilità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenere segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 70 – POTERI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI

1. Il Difensore Civico, con idonea documentazione, può denunciare alla Amministrazione Comunale le cause delle inefficienze dei servizi e degli uffici segnalando negligenze ed inidoneità gravi e reiterate.
2. Nei casi di violazione di legge in cui emergono profili di responsabilità penale al Difensore Civico compete l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 71 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico deve presentare al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, formulando osservazioni e suggerimenti tesi a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa. La relazione dovrà essere illustrata oralmente in Consiglio.
2. In casi di particolare importanza e per i quali sia opportuna una urgente segnalazione, può presentare in qualsiasi momento, una apposita relazione al Consiglio comunale.
3. Tutte le relazioni del Difensore Civico dovranno essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini.

ART. 72 - SEDE E PERSONALE

1. Il Difensore Civico ha sede in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

2. Il Comune provvede ad assicurare al Difensore i mezzi e il personale necessari per l'espletamento delle funzioni.

ART. 73 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento indennitario nella misura fissata dal Consiglio comunale.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 74 - LE FORME DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può indire conferenze di servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi ed i cittadini.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il Comune gestisce, con la massima trasparenza, i servizi nelle forme indicate dalla legge, utilizzando:
 - a) la gestione in economia quando, per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda e ove ne sia dimostrata la maggiore economicità rispetto alle altre forme;
 - b) la gestione in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) la gestione a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) la gestione a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) la gestione a mezzo di società per azioni ai sensi delle vigenti leggi qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
5. Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti.
6. La proposta dell'assunzione o della dismissione di servizi, della modifica delle modalità di gestione di servizi già erogati o della partecipazione alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti, deve illustrare gli aspetti economici e finanziari della iniziativa, essere corredata dal preventivo economico-finanziario su scala triennale e dal parere dei revisori dei conti.

ART. 75 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, definendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale.
2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'Azienda sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio comunale;
 - c) il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Spetta al Comune approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale:
 - a) il piano programma;
 - b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo annuale, nonché la relativa relazione previsionale;
 - c) il conto consuntivo.
7. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere corredati da relazioni tecniche del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri Comuni previa sottoscrizione di convenzione fra i due enti locali. Il Consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero mercato.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende debbono essere scelti, uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti.

ART. 76 - COMPARTICIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

1. Le Aziende Speciali possono costituire società o assumere partecipazioni societarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e devono allegare ai loro bilanci consuntivi, sintesi contabile e relazione dell'attività svolta nelle società e del relativo risultato economico.

ART. 77 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Le Istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano le

norme previste dal presente Statuto per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio comunale.
5. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del Direttore dell'Istituzione, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 75, comma 1, lett. c).
6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione sono quelli dei dipendenti del Comune.

ART. 78 - FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio con la delibera di costituzione dell'Istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) stabilisce le finalità e gli indirizzi della Istituzione ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi;
 - b) determina il capitale di dotazione;
 - c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione;
 - d) approva il regolamento di contabilità;
 - e) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il migliore perseguimento degli scopi . Al Personale si applica il contratto di lavoro dei dipendenti comunali;
 - f) prevede forme di collaborazione con i privati e le formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
2. Spetta al Comune:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione;
 - b) esercitare la vigilanza;
 - c) verificare i risultati della gestione;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Sono sottoposti alla approvazione del Consiglio:
 - a) il piano-programma;
 - b) il bilancio preventivo annuale;
 - c) il conto consuntivo;
4. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART. 79 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.

1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di:
 - a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
 - b) scioglimento del Consiglio Comunale.
2. I componenti dei consigli di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni durano in carica fino alla nomina dei successori.

ART. 80- REVOCA

1. Il Sindaco con provvedimento motivato, provvede a revocare i consigli di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 81 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Comune può promuovere Società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse. La costituzione di tali Società è deliberata dal Consiglio Comunale. Le Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente stabiliti partecipare alla istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale con la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della Società, approvate dal Consiglio Comunale, le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi dell'Ente Locale.

Il Comune altresì favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte dei cittadini ed utenti di quote azionarie delle Società per azioni che gestiscono servizi pubblici.

2. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.
3. Eventuali accordi di programma e patti parasociali e di sindacato che venissero sottoscritti in connessione con la assunzione di partecipazioni societarie dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati. L'Assessore competente, od anche i rappresentanti del Comune nelle aziende partecipate devono annualmente trasmettere al Consiglio una relazione esauriente sullo stato della azienda.
4. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

ART. 82 – NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI: DESIGNAZIONE E REQUISITI, CAUSE SPECIALI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

1. Il Consiglio Comunale approva entro sessanta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Ente, Aziende, Istituzioni e Società.
2. Non possono essere chiamati a comporre i consigli di Amministrazione delle aziende, istituzioni e S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:
 - a) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni, S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, a cui afferiscono le nomine, di società a quelle collegate, di società controllanti o controllate;
 - b) esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui al precedente punto a).
3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 73, comma 3, lett. a) e 75, comma 4, e l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso, iniziati successivamente alla nomina, comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

ART. 83 - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con altri Enti Locali territoriali in conformità agli artt. 30, 31 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Può altresì partecipare ad accordi di programma con altri enti pubblici in conformità all'art.34 della stessa norma.

ART. 84 – CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle Carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO V – PERSONALE

CAPO I Principi Generali

ART. 85 – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.
2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. **Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi** è approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 86 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'attività gestionale dell'Ente, è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.
2. I rapporti con gli organi di governo e la dirigenza del Comune, sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

CAPO II

Segreteria Generale

ART. 87 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale del Comune, è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità

amministrativa di cui all'art. 147 del T.U. 18.8.2000, n. 267 ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, ed in particolare dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di direttore generale, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 15.5.1997 n. 127:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
 - c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, può presiedere o partecipare a commissioni di gare nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, il quale lo sceglie dall'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Generale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Generale è confermato.

ART. 88 - VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.
3. Il Vice Segretario Generale ha la direzione di area funzionale e può essere preposto a una fra le massime unità organizzative dell'Ente con competenza sugli affari generali ed istituzionali.

CAPO III Dirigenza

ART. 89 - DIRETTORE GENERALE

1. Può essere istituita la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario Generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U.

267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) T.U. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 T.U. 267/2000.
3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

ART. 90 - DIRIGENTI

1. I Dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente statuto e **dal regolamento**, esercitano con poteri di direzione e responsabilità del proprio apparato, attribuzioni di gestione amministrativa.
2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto del Sindaco, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 87 del presente statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi.

ART. 91 NOMINA DIRIGENTI E COLLABORATORI CON CONTRATTI A TERMINE

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel

caso in cui nell'organico dell'Ente o non esista un'unità operativa con competenza nella materia o l'unità operativa, pure esistente, non sia in grado per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel provvedimento, di fornire la collaborazione.

ART. 92 - VERIFICA DEI RISULTATI

1. Un nucleo di valutazione, alle dipendenze del Sindaco, avrà il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze, l'Ente può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
2. Il servizio "nuclei di valutazione" determina, almeno annualmente, d'intesa con il Sindaco, i parametri di riferimento del controllo.
3. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Copia della relazione è inviata copia ai Consiglieri comunali.
4. Il Sindaco contesta, in contraddittorio, al dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione. Independentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, dello Statuto, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza.

ART. 93 - CONSULTA DELLA DIRIGENZA

1. Il Comune istituisce la consulta della dirigenza, quale strumento d'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione delle attività dell'Ente e quale sede di dibattito, sotto il profilo tecnico, delle scelte e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi di governo. **Il Regolamento** ne definisce le modalità di costituzione e funzionamento.

ART. 94 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dipendente è disciplinata dalla legge e dai CCNL.

Art. 95 – RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune nell'intento di valorizzare appieno le risorse umane e di migliorare l'organizzazione del lavoro, svilupperà il sistema delle relazioni sindacali, in relazione in particolare ai temi concernenti il rapporto tra pubblico e privato lo sviluppo economico, le politiche tariffarie e le politiche sociali.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA', PATRIMONIO, CONTRATTI E CONTROLLI

ART. 96 - FINANZA LOCALE

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità **fissate da apposito regolamento**.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

ART. 97 - ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e dal **regolamento comunale di contabilità**.

ART. 98 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari e al Collegio dei Revisori, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
3. Le aziende e le istituzioni deliberano entro i termini di legge il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

ART. 99 - GESTIONE DEL BILANCIO

1. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei dirigenti comunali, e vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione da comunicarsi al Consiglio e al Collegio dei Revisori.

ART. 100 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO

1. Il Comune adotterà forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei Revisori, secondo modalità specificate **nell'apposito regolamento**, per garantire un livello sempre maggiore di efficienza, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

ART. 101 - CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta e degli uffici.

ART. 102 - BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarà effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarà tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passività onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

ART. 103 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione comunale è disciplinata da un apposito regolamento.

ART. 104 - COMPOSIZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal **regolamento per il funzionamento del Consiglio**.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
4. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni entro trenta giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

ART. 105 - CAUSE D'INELEGGIBILITA', DI DECADENZA E DI REVOCA

1. I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti responsabili delle massime strutture organiche comunali entro il quarto grado; coloro che sono legati all'Ente e alle Aziende e Istituzioni, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per il Consiglio

comunale; gli amministratori e i dirigenti in carica nella tornata amministrativa precedente e i loro parenti e affini entro il 4° grado; coloro che ricoprono la carica di Consigliere provinciale o comunale in un Ente compreso nella Circoscrizione territoriale dell'ordine professionale di appartenenza.

3. I Revisori sono revocabili per gravi inadempienze.
4. La revoca è disciplinata dalle norme di procedura per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili.

Art. 106 - FUNZIONI E POTERI

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esprime, se richiesto, pareri ed indicazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Nella relazione di cui al comma 1 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. I Revisori dei Conti rispondono delle verità delle loro attestazioni e svolgono le funzioni con la diligenza del mandatario.
4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente o delle istituzioni; possono disporre ispezioni, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare. Possono inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi Ente o organismo cui il Comune eroghi contributi.
5. Il Collegio dei Revisori provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili interni al Comune.
6. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante comunicazione al Sindaco e ai capigruppo. In caso di mancata convocazione del Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Collegio deve riferirne al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
7. I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale, del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni e della Giunta Comunale, ma, nei due ultimi casi soltanto quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.
- 8. Il regolamento di contabilità** disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Revisori.

ART. 107 - CONTROLLO ESTERNO DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. Il controllo sugli atti deliberativi del Comune è regolato dalle norme vigenti in materia.
2. La Segreteria Generale:
 - provvede agli adempimenti operativi conseguenti all'esercizio dell'attività di controllo e

verifica di conformità degli atti dell'Ente alle leggi, allo statuto ed **ai regolamenti**, da parte degli organi competenti;

- è incaricata della ricezione delle richieste di cui al comma 1 dell'art. 127 del T.U. 267/2000 e cura gli adempimenti conseguenti;
- trasmette al Difensore Civico, ai sensi delle vigenti norme, le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, i chiarimenti e gli elementi di giudizio eventualmente richiesti;
- attesta l'avvenuta esecutività degli atti.

ART.108 - CONTROLLI INTERNI

1. L'Ente si dota degli strumenti di controllo interno previsti dall'art. 147 T.U. 267/2000 e precisamente:
 - a) controllo di regolarità amministrativa per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza dell'attività amministrativa;
 - c) controllo di valutazione delle prestazioni del personale, in particolare, di qualifica dirigenziale;
 - d) controllo per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e di osservanza delle determinazioni dell'indirizzo politico.
2. Sono individuate apposite strutture cui affidare gli strumenti del sistema di controllo di cui l'Amministrazione si dota. Questi uffici dovranno elaborare periodici rapporti di sintesi sull'andamento delle attività e dei servizi da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.
3. La composizione, il funzionamento, gli strumenti di tali uffici sono disciplinati da **apposito regolamento.**
4. Ogni responsabile di attività o servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento della attività o servizio a cui è preposto.
5. Dovrà essere trasmesso al Consiglio un rapporto di gestione annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, da cui dovrà risultare la sintesi valutativa in relazione all'andamento delle attività e servizi gestiti dal Comune.

ART. 109 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal **regolamento di contabilità** di cui al T.U. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 110 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il **regolamento interno del Consiglio comunale** ed il **regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione** sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1:
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 111 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.